



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>DI SALVO</u>	<u>EZIO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>FILIPPINI</u>	<u>STEFANO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>CECINELLI</u>	<u>GUIDO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 3348/2018  
depositato il 05/03/2018

- avverso PIGN. C/O TERZI n° 0978420180000178001 TRIB.ERARIALI  
contro:  
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA

**difeso da:**

AVV. FRANCESCO SAVERIO DE ANGELIS  
VIALE IPPOCRATE 96 00100 ROMA

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

AVV. DALILA LOIACONO  
VIA VAL VARAITA 8 00141 ROMA RM

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 3348/2018

UDIENZA DEL

09/07/2018 ore 09:00

N°

15795/18

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

**17 SET. 2018**  
Il Segretario

Commissione Tributaria Provinciale  
di ROMA  
via Labicana n. 123 - 00154 ROMA

FATTO

Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 5.3.2018 la società ricorrente ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi sopra indicato, nonché le sottese cartelle tributarie, lamentando l'illegittimità del pignoramento, oltre alla infondatezza e illegittimità della pretesa fiscale perché parzialmente annullata o pagata, nonché per il residuo prescritta e/o portata da atti non notificati.

Si costituiva l'Agenzia per le Entrate – Riscossione che produceva documentazione esplicativa e chiedeva dichiararsi inammissibile e/o infondato il ricorso.

Il ricorso veniva deciso nell'udienza del 9.7.2018.

DIRITTO

La Commissione, esaminati gli atti di causa, osserva che il ricorso appare inammissibile in relazione alle cartelle e infondato quanto al pignoramento.

A proposito delle cartelle è sufficiente rilevare che la stessa parte ricorrente deduce (cfr. pag. 2 del ricorso) che le medesime cartelle poste a base del pignoramento di causa sono state già poste a base di precedenti atti di pignoramento notificati alla ricorrente in data 29.11.2017. Evidente, dunque è la inammissibilità (per tardività) del presente ricorso che, a tutto concedere, riguarda atti giunti a conoscenza della parte ben prima dei 60 giorni di legge previsti per l'impugnazione degli atti tributari. Quanto ai motivi di impugnazione attinenti all'atto di pignoramento, l'irretrattabilità delle pretese tributarie portate dalle cartelle poste a base dello stesso rende del tutto prive di fondamento le questioni sostanziali (abuso di mezzi di espropriazione, abuso del diritto, aggravamento della posizione del debitore, ecc.), mentre, quanto agli aspetti formali (genericità dell'atto), l'indicazione dei titoli su cui si fonda (peraltro, per le ragioni esposte, da considerare già conosciuti dalla parte) appare idonea a garantire il rispetto delle previsioni normative al riguardo.


La complessità delle questioni giuridiche rende opportuna la compensazione delle spese.

P. Q. M.


La Commissione dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese .

Roma il 9.7.2018.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



Commissione Tributaria Provinciale  
di Roma  
via Labicana n. 123 00184 ROMA